

**COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Il Sindaco
f.to Lazzari Gian Paolo

Il Segretario Comunale
f.to Pagani dott.ssa Sonia

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 23.12.2024

Sommario

Art.1	3
Oggetto del Regolamento	3
Art.2	3
Soggetti passivi	3
Art.3	3
Determinazione delle aliquote	3
Art. 4	4
Disciplina della riscossione	4
Art. 5	4
Rinvio dinamico	4
Art. 6	4
Rinvio ad altre disposizioni	4
Art. 7	4
Entrata in vigore	4

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2001;
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nonché dall'art.1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art.2

Soggetti passivi

1. L' addizionale è dovuta al Comune di Genivolta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art.3

Determinazione delle aliquote

1. Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Genivolta con decorrenza dal 01/01/2025, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente.

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	fino a 28.000,00 euro	0,4%
2	da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,5%
3	oltre 50.000,00 euro	0,7%

2. Le aliquote di cui al precedente punto 1. si applicano a tutti i redditi assoggettati all' IRPEF e senza alcuna esenzione dal tributo.
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n.296.

Art. 4

Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 5

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 6

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre dell'anno in corso affinché possano essere applicati dal 1° gennaio dell'anno successivo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.